

CONVENZIONE AGENZIA DI AMBITO PARMA

- ATO 2 -

In questo giorno 27 del mese di dicembre ,
nell'anno duemilaquattro, in Parma, Piazzale
della Pace n. 1, in una stanza della provincia di
Parma, sede della Agenzia di Ambito per i servizi
pubblici di Parma

TRA

L'Agenzia di Ambito (CF 92114950345) in persona
del Direttore Dott. Silvano Attolini, nato a
Parma il 24.1.1948, domiciliato, per la carica,
presso la sede della medesima, che interviene ai
sensi dell'art. 20 comma 2 dello statuto della
Agenzia stessa ed in esecuzione della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
4 del 16/12/2004. (che si allega)

E

Amps S.p.A. (CF 02009050341) in persona del
Presidente Dr. Andrea Allodi, nato a Parma il
1.6.1937, domiciliato, per la carica, presso la
sede della medesima in Parma Strada S. Margherita
n. 6/a, che interviene ai sensi dell'art. 27
dello statuto sociale e in virtù dei poteri
conferitigli con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione in data 4.5.2004



Si stipula e conviene quanto segue

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

1° c. - Con la presente convenzione, in esecuzione della deliberazione assembleare n. 1 del 13.10.2004, l' Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma, di seguito denominata Agenzia, affida ad AMPS SpA di seguito denominato Gestore, che accetta, la gestione in regime di concessione del servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 comma 1 lettera f) della legge n. 36\1994, in tutto il territorio di competenza, individuato in allegato a questa convenzione alla lettera "A", ai sensi e per gli effetti dell' art. 10, comma 3° e 4° della L.R. n. 25/99, di seguito denominata Legge Regionale e della normativa statale di riferimento, in particolare l'art. 113 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000).

Articolo 2 - Attuazione del servizio idrico integrato a mezzo di Società Operative Territoriali.

1° c. - Il gestore potrà attuare il S.I.I. a mezzo di società operative territoriali alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 14, c. 2-bis della L.R. 25/1999 e successive



modificazioni e integrazioni.

Articolo 3 - Durata dell'affidamento

1° c. - La durata della presente convenzione è fissata in anni 25 con scadenza al 30/6/2025. La convenzione non sarà in nessun caso rinnovabile automaticamente alla scadenza. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 25/99 in detto periodo non si devono determinare diseconomie di scala o lievitazioni di costi pregiudizievoli dell'economicità della gestione del servizio idrico integrato.

2° c. - Almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione l'Agenzia avvierà le procedure per il nuovo affidamento del servizio idrico integrato, in modo da consentire la regolare erogazione del servizio. Il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Capo I - Prima attivazione del Servizio Idrico Integrato (art. 10, L.R. 25/99)

Articolo 4 - Parametri di gestione del S.I.I. nella fase di prima attivazione- Piano d'ambito transitorio

1° c. - Nella fase di prima attivazione del



servizio idrico integrato il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati da apposito Piano di ambito (transitorio), approvato dall'Agenzia con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 20.03.2004, sulla base dei dati circa le opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.

2° c. - Il Piano di ambito transitorio sopra menzionato, allegato alla presente convenzione alla lett. "B" a costituirne parte integrante, ha validità sino all'adozione del Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99, in relazione a quanto previsto al comma 3 dell'art. 12 cit. Tale ultimo Piano dovrà prevedere investimenti commisurati alla durata della presente Convenzione.

Articolo 5 - Tariffa del servizio in fase di prima attivazione

1° c - La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.

2° c. - La tariffa reale media e le relative





articolazioni sotto riportate sono determinate dall'Agenzia, anche nella fase di prima attivazione del servizio, in applicazione del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996, sulla base del Piano di cui al precedente art. 4 della presente convenzione.

3° c. - I ricavi provenienti dall'esazione della tariffa costituiscono la remunerazione del gestore per l'erogazione del servizio. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente atto. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli artt. 22 e 23.

4° c. - La tariffa reale media al primo anno di gestione (fino al 31.12.2004) è definita dalla tabella (all. B1) allegata al Piano d'Ambito (all.B).

5° c. - Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nelle tabelle di cui al precedente comma 4;



6° c. - Per ogni anno successivo al primo, in ogni caso, in aggiunta a quanto previsto al precedente comma, la tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato

d'inflazione stabilito nel DPEF nel relativo anno

7° c. - Per l'articolazione tariffaria relativa al primo periodo di vigenza della convenzione e fino al 31.12.2004 si rimanda alle tabelle di cui al precedente comma 4.

8° c. - Per l'articolazione tariffaria del secondo anno, a decorrere dal 1° gennaio 2005, valgono le citate tabelle, eventualmente aggiornabili a seguito dell'effettuazione degli investimenti programmati nel Piano d'Ambito; ferma restando l'applicazione della tariffa media conseguente alla realizzazione degli investimenti pianificati e realizzati, l'articolazione tariffaria potrà subire revisioni nelle sue componenti, ai fini della tutela delle fasce socialmente deboli e/o di quanto ulteriormente previsto nella L.R. 25/99, su indicazione dell'Agenzia

9° c. - Per il terzo anno viene mantenuta la medesima articolazione tariffaria del secondo anno. L'Agenzia d'Ambito si riserva comunque di



modificare l'articolazione tariffaria di cui sopra, anche per perseguire la convergenza verso un'unica tariffa d'ambito.

Art. 6 - Dotazione del gestore del S.I.I.

1° c. - Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato, il gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi dei beni di sua proprietà nonché di quelli, di proprietà dei Comuni o delle Società delle reti, ad esso assegnati in concessione dai Comuni proprietari oppure dall'Agenzia ai sensi dell'art. 12 della legge n. 36/94. Tali beni sono specificati nell'elenco allegato alla presente convenzione alla lett. " C" che il Gestore si impegna a far completare dai comuni di cui all'all. A) entro un anno dalla stipula della presente convenzione.

Art. 7 - Piano d'Ambito per la gestione del S.I.I.

Per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione l'Agenzia ed il Gestore, ciascuno in ragione delle proprie competenze, si impegnano a collaborare alla pianificazione di Ambito.

1° c. - Entro sei mesi dalla revisione del Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99



la presente convenzione dovrà essere adeguata, ai sensi dell'art. 12, comma 3°, della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 1/2003, alle previsioni del Piano di ambito medesimo, conformemente al piano regionale di tutela, uso e risanamento e sulla base della ricognizione delle opere esistenti.

Art. 8 - Disposizioni applicabili

1° c. - Gli obblighi a carico del Gestore previsti dalla presente convenzione e riferiti al Piano di Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 1/2003, nella fase di prima attivazione del Servizio Idrico Integrato dovranno intendersi riferiti al Piano previsto all'art. 4 della presente convenzione.

2° c. - In via transitoria, l'Agenzia potrà prorogare (con assenso del soggetto gestore o con affidamento diretto) i contratti di servizio relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati dai gestori non salvaguardati.

Capo II - Disposizioni generali

Art. 9 - Oggetto dell'affidamento





1° c. - Costituisce oggetto di affidamento il servizio idrico integrato, inteso come insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, da svolgersi nei Comuni di cui all'allegato A.

2° c. - Nel territorio dei suddetti Comuni il servizio viene affidato in concessione ed in via esclusiva al Gestore.

3° c. - Le determinazioni di competenza dell'Agenzia ai sensi di legge e della presente convenzione devono essere adottate nel rispetto di quanto prescritto all' art. 14, comma 3° della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 14, c. 3° della L.R. n. 1/2003. L'Agenzia assumerà le opportune iniziative di concertazione con altre Agenzie, nel caso in cui il soggetto gestore operi in territori limitrofi di ambiti diversi, nonché di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra regione.

4° c. - Il Gestore si obbliga a gestire il servizio idrico integrato con le modalità disciplinate dalla presente convenzione. Il Gestore espletterà i servizi conformemente alla



presente Convenzione. Il Gestore è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art. 19.

Art. 10- Attività ulteriori rispetto al S.I.I.

1° c.-Qualora il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti connessi al servizio idrico integrato, dovrà richiedere preventiva autorizzazione all'Agenzia, fatte salve le eventuali competenze di altra autorità ai sensi di legge.

2° c.-L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività con quelle del servizio idrico integrato, può autorizzare il Gestore stipulando con esso apposita convenzione.

3° c.-La convenzione regola l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del servizio idrico integrato e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili derivanti dalle ulteriori attività tra Agenzia e Gestore.



4° c.-L'Agenzia destina di norma i proventi derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti per il contenimento delle tariffe praticate all'utenza.

5° c.-L'Agenzia riconosce il valore economico/sociale del sistema di filiera agroindustriale presente nel territorio dell'Ambito e concorre a tutelare il complesso di valori delle produzioni tipiche parmensi mediante una convenzione, da stipularsi ai sensi dei precedenti commi, al termine di un percorso che veda coinvolti i comuni interessati, i produttori e le loro associazioni e lo stesso Gestore. Detta convenzione dovrà mirare a:

- a) garantire il rispetto delle norme che presiedono al servizio idrico integrato;
- b) ridurre la duplicazione di impianti (e quindi l'impatto ambientale connesso) attraverso l'ottimizzazione e sfruttamento razionale delle potenzialità degli impianti esistenti;
- c) attenuare una componente dei costi gravanti sulle produzioni tipiche, a beneficio della competitività;
- d) destinare gli utili dell'Agenzia, oltre che al contenimento delle tariffe praticate all'utenza,



a specifici miglioramenti di reti, impianti e servizi del servizio idrico integrato nei comuni coinvolti.

6° c- L'Agenzia prende atto che attualmente gli impianti di depurazione di cui all'elenco allegato alla lettera "D" sono utilizzati dal Gestore per il trattamento dei rifiuti liquidi, così come previsto all'art. 36 d. lgsl. n. 152/99, autorizzando contestualmente il Gestore a proseguire tale attività.

7° c.- I relativi proventi saranno utilizzati dal gestore per la parziale copertura dei costi del servizio idrico integrato e saranno evidenziati a bilancio.

Art. 11 - Obblighi del gestore

1° c. - Il Gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, sia nella fase di prima attivazione di cui al capo I, sia successivamente, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, dal Disciplinare che ne costituisce parte integrante (All. "E") e dagli allegati richiamati, secondo il Piano di investimenti ed i tempi di adeguamento ivi previsti.

2° c. - Nel caso di affidamento di una pluralità





di servizi (servizi connessi) e nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, il gestore è comunque obbligato a tenere contabilità separate per ciascuno dei servizi erogati.

3° c. - Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative sulle acque pubbliche, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, la tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzo delle risorse idriche e la qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

4° c. - Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita in forma di Società Cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Art. 12 - Responsabilità del gestore

1° c. - Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è unico responsabile



del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo. Il gestore terrà sollevati ed indenni l' Agenzia e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente dai suddetti enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.

2° c. - Il gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti da comprendere nella tariffa.

3° c. - Nell' ipotesi di cui al precedente art. 2, il Gestore si impegna altresì a garantire lo svolgimento del ciclo idrico integrato da parte delle Società Operative Territoriali secondo le condizioni previste nella presente convenzione. Il Gestore terrà sollevata e indenne l' Agenzia da qualsiasi responsabilità causata dalle predette Società Operative Territoriali.

Art. 13 - Revisione territoriale del servizio

1° c. - L' esercizio del servizio affidato avviene all' interno del perimetro amministrativo dei



Comuni indicati all'art. 9, riportato nell'allegato alla presente Convenzione alla lett. "A".

2° c. - L'Agenzia, anche su determinazione della Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 2, comma 5 della L.R. n. 1/2003 previo accordo con il gestore, avrà facoltà di escludere successivamente dall'affidamento parti di territorio individuato all'art. 1 della presente convenzione ovvero di includere in detto territorio zone ad esse contigue.

3° c. - Nelle more di cui al comma precedente, e in caso di difetto di accordo con il Gestore, l'Agenzia si riserva l'organizzazione temporanea del servizio idrico integrato relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità di legge fino alla successiva revisione triennale della tariffa.

Art. 14 - Gestioni esistenti

1° c. - Il Gestore prende atto che ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge n. 36/94 l'Agenzia ha organizzato la gestione integrata del servizio idrico avvalendosi anche dei seguenti gestori salvaguardati: Ascaa spa, San



Donnino Multiservizi S.p.A, Salso Servizi S.p.A e
Montagna Duemila S.p.A.

2° c. - L' Agenzia, ai sensi dell'art. 9 comma 4
della legge n. 36/94, adotta misure di
coordinamento dell'attività, della organizzazione
e di integrazione dei compiti di gestione del
servizio tra la pluralità dei soggetti gestori.

3° c. - A tal fine l'Agenzia individua, tra i
diversi gestori salvaguardati presenti
nell'Ambito, il soggetto coordinatore del
servizio e ne dà comunicazione a tutti i gestori

4° c. - A tale soggetto sono attribuite le
seguenti funzioni :

raccordo tra Agenzia e Gestori;


coordinamento tra i gestori dell'Ambito di
iniziative finalizzate alla realizzazione
sinergica di risultati.

5° c. - Il Gestore si impegna, se non
coordinatore, ad accettare il coordinamento di
cui ai commi precedenti.

Capo III - Utilizzo di opere e impianti

Art. 15 - Gestione delle dotazioni patrimoniali

1° c. - La gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali destinati
all'esercizio del servizio non può essere





disgiunta da quella di erogazione dello stesso.

2° c. - Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi alla gestione del servizio idrico integrato, identificati secondo quanto disposto al precedente articolo 6, sono posti a disposizione del gestore.


Art. 16 - Consegna delle opere

1° c. - Il Gestore, ai fini dell'esercizio del S.I.I., utilizza i beni descritti nell'elenco di cui all'Allegato "C".

2° c. - Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente dagli Enti Locali o dalle Società delle reti, previa convenzione con il Gestore, verranno affidate al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite in uno specifico accordo.

Art. 17 - Canone di concessione

1° c. - Per i beni strumentali affidati al Gestore in concessione ai sensi dell'art. 12 comma 1° della legge n. 36/94, (così come risultanti dall'elenco allegato), nonché per le concessioni di derivazione e per le spese di funzionamento dell'Agenzia, questi è tenuto a versare annualmente all'Agenzia una somma



commisurata ad € 2,00 iva esclusa per abitante residente servito, come da indicazioni contenute nelle linee guida regionali. Tutti i patti pregressi tra Comuni e Gestore mantengono invariata la loro efficacia e gli oneri sono ricompresi nella tariffa. Il Gestore trasferisce al Comune le rate dei mutui in essere attualmente presenti in tariffa per una quota del 20 % di quelli pregressi esclusi dal computo tariffario.

2° c.- Detto onere dovrà essere considerato fra i costi da ricoprire con i proventi tariffari.

3°c - L'Agencia, trattenuti che siano le somme ritenute necessarie al proprio funzionamento, sulla base delle quote di partecipazione dei Comuni, trasferirà gli introiti ai titolari dei beni concessi al Gestore.

Capo IV - Finanziamento

Art. 18 - Piano d'ambito e tariffa

1° c. - Il Gestore accetta fin d'ora il Programma degli interventi e il piano tecnico-economico-finanziario che saranno contenuti nel Piano di Ambito, nonché i relativi obblighi in materia di investimenti, di qualità del servizio e di tariffe.

2° c. - Le risorse finanziarie sono reperite



attraverso:

la tariffa;


2. il finanziamento diretto degli Enti Locali costituenti l'Agenzia;

3. qualunque altra forma di finanziamento deliberata dall'assemblea dell'Agenzia

Art. 19 - Tariffa del servizio

1° c. - La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore. Per gli anni successivi al terzo, e perciò anche nei casi previsti dall'art. 10 comma 4 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 1/2003, la tariffa sarà determinata sulla base del Piano di Ambito previsto dall'art. 12 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 1/2003, ed ai sensi del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996.

2°c. - I ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integrato e la stessa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel Piano di Ambito. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo gli oneri accessori, relativi agli



allacciamenti, alla posa dei contatori e le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 della presente convenzione.

3° c. - La tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.


Art. 20 - Indicatori e progetti d'intervento

1° c. - Il Disciplinare Tecnico descrive i progetti di intervento e i relativi indicatori e standard tecnici.

2° c. - Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard tecnici nei tempi prescritti dal Disciplinare Tecnico attraverso la realizzazione dei progetti di intervento nello stesso Disciplinare indicati; tale Disciplinare contempla altresì le sanzioni nel caso di inosservanza da parte del Gestore.

Art. 21 - Indicatori e livelli di qualità del servizio

1° c. - Il Disciplinare Tecnico stabilisce i livelli di qualità del servizio ed i relativi indicatori e standard organizzativi, i relativi tempi e modalità per il loro raggiungimento da



parte del Gestore, nonché le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.




Art. 22 - Revisione tariffaria

1° c. - Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre nella riduzione dei "costi operativi" considerata nella determinazione tariffaria.

2° c. - A seguito dell'approvazione del Piano d'Ambito, l'Agenzia opera annualmente una verifica prendendo in esame:

- l'andamento dei costi operativi totali;
- la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
- il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio previsti;
- i volumi di servizio effettivamente erogati

3° c. - Sulla base dei risultati della verifica, l'Agenzia apporta eventualmente alle tariffe le variazioni necessarie, in aumento o in diminuzione, per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate e come definito nel Piano tecnico-economico-finanziario.



Art. 23 - Varianti al programma degli interventi

1° c. - L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al Gestore la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Agenzia concorda anche con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

2° c. - L'eventuale mancato accordo determinerà la devoluzione della controversia al collegio arbitrale.

3° c. - Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dalla Agenzia, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali



non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Agenzia.

4° c. - Il Gestore ha il diritto di apportare varianti al modello gestionale le quali devono essere comunicate per conoscenza all'Agenzia. Tali varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria.

5° c. - Il Gestore può presentare alla Agenzia domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

6° c. - Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale può contestare nei modi di



legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio arbitrale; tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.

7° c. - Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione triennale della tariffa. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Agenzia è tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte della Agenzia equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per sei mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte della Agenzia

8° c. - Nel caso in cui la Agenzia accetti la proposta di variante, ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica





al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. L'eventuale controversia sulla materia è devoluta al collegio arbitrale.

Capo V - Controllo

Art. 24 - Controllo da parte dell'Agenzia

1° c. - L'Agenzia esercita il controllo sul servizio e sull'attività del Gestore al fine di: assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato

verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano di ambito verificare la conformità al piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto dall'art. 113, comma 1, lett. b) della L.R. n. 3/1999 valutare l'andamento economico-finanziario della gestione definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di ambito.

2° c. - Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

3° c. - Il conto economico è basato su



contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile eventualmente impartite dalla Agenzia e secondo quanto indicato nel Disciplinare tecnico.

4° c. - Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a supervisione tecnica periodica su richiesta dell'Agenzia, da effettuarsi da parte di professionisti esterni individuati concordemente fra Agenzia e Gestore; in tal caso si terrà conto dei costi in tariffa.

5° c. - La supervisione dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano d'ambito siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

6° c. - Tutte le verifiche suddette dovranno in particolare attestare che i dati comunicati dal Gestore alla Agenzia siano conformi alle procedure stabilite dalla stessa nella presente convenzione e nelle successive prescrizioni



esecutive eventualmente impartite.

7° c. - Il Gestore consente l'effettuazione, alla Agenzia, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 gg. salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.

Art. 25 - Comunicazione dati sul servizio

1° c. - Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del Piano di investimenti nei tempi e con le modalità richiesti dall'Agenzia stessa, nonché



adempiere a quanto indicato dal Disciplinare Tecnico allegato.

2° c. - Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell'art. 38 della presente convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 40 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.

Art. 26 - Carta del servizio

1° c.- La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio allegata alla presente Convenzione (All."F"), redatta secondo gli schemi di riferimento elaborati dall'Agenzia di ambito con la partecipazione del Comitato Consultivo Utenti, in quanto costituito ed operativo e in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 della legge 30 luglio 1999, n. 286, e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità nonché agli indirizzi emanati





dall'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.

2° c. - Nel Piano di ambito e nel relativo piano economico-finanziario sono indicati gli interventi necessari a conseguire per i fattori di qualità i relativi standard di continuità e regolarità.

3° c. - Periodicamente la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.

4° c. - Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia d'ambito ed il Gestore.

5° c. - La Carta dei Servizi contiene anche le modalità per la gestione delle interruzioni di servizio.

Art. 27 - Manuale della sicurezza

1° c. - Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore sottopone alla approvazione della Agenzia, e successivamente adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori; detto Manuale, nonché tutte le altre misure di prevenzione e protezione, sono assunti



in perfetta ottemperanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla legge.

Art. 28 - Manuale della qualità

1° c. - Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore sottopone alla approvazione della Agenzia, e successivamente adotta il Manuale della qualità redatto in conformità alle linee guida elaborate dall'Agenzia.

2° c. - In alternativa il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità secondo le norme ISO 9000 sui servizi erogati. Inoltre, qualora abbia ottenuto la certificazione ambientale, secondo la norma ISO 14001 o secondo il regolamento Emas, lo stesso può allegare alla presente Convenzione la documentazione che ne attesta il conseguimento.

Art. 29 - Piano d'emergenza

1° c. - Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore predispone un Piano di Emergenza, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico, da sottoporsi ad approvazione della Agenzia e degli Enti pubblici in quanto competenti



Art. 30 - Piano di ricerca e riduzione delle perdite

1° c. - Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore dovrà dotarsi di un piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, ai sensi del Disciplinare Tecnico

Art. 31 - Piano di gestione delle interruzioni di servizio

1° c. - Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni di servizio contemplato dal Disciplinare Tecnico.

Art. 32 - Regolamenti di servizio

1° c. - Il Gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, provvederà ad adottare il Regolamento di servizio, sulla base del "Regolamento quadro" definito dall'Agenzia d'Ambito. Il Gestore dovrà altresì adempiere agli obblighi posti a suo carico dall'art. 36 commi 3,5,6 e 7 del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.



Art. 33 - Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità

1° c. - Il Gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 36/94, dell'art. 49 del d. lgs. n. 152/99 e degli artt. 5, 7 e 10 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e successive, svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, anche tramite convenzioni con altri Gestori.

2° c. - Detto controllo avverrà con le modalità indicate nel Disciplinare tecnico.

Capo VI - Regime fiscale

Art. 34 - Imposte, tasse, canoni

1° c. - Saranno a carico del gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.

Capo VII - Esecuzione e termine della convenzione

Art. 35 - Divieto di subconcessione





1°c. - È fatto divieto al gestore di cedere anche parzialmente il servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.

2° c. - Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa pubblicistica in materia di appalto di opere, servizi e forniture.

3° c. - Tale disposizione si applica anche nell'eventuale ipotesi di gestione del servizio a mezzo di Società Operative Territoriali di cui all'art. 2 della presente convenzione.

Art. 36 - Restituzione delle opere e canalizzazioni.

1° c. - Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 40, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese della



Agenzia o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore, devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2° lett. h) della legge n. 36/94.

2° c. - Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia, ma questa sarà tenuta alla corresponsione del loro valore industriale residuo calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Il pagamento avrà luogo entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento, o comunque di cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore. L'Agenzia a tal fine prevederà l'obbligo per il nuovo Gestore di provvedere al pagamento, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, del valore dei beni non ammortizzati al Gestore precedente ai sensi del presente articolo.

Capo VIII - Garanzie, sanzioni e contenzioso

Art. 37 - Cauzione e sanzioni pecuniarie

1° c. - Si dà atto che il Gestore ha costituito



un deposito cauzionale mediante fideiussione prestata da Istituto autorizzato con modalità "a prima richiesta" per un importo non inferiore all' 1% dei ricavi di esercizio del settore idrico integrato, riferiti all'ultimo bilancio approvato, previsti con le modalità e alle condizioni contemplate dalla vigente legislazione in materia di lavori pubblici.

2° c. - Da detta cauzione la Agenzia potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella presente Convenzione e nel Disciplinare tecnico.

3° c. - Il gestore dovrà prestare nuova garanzia fidejussoria di pari importo alla somma escussa entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della Agenzia pena la risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora, a seguito di invio di raccomandata a.r., senza esito

4° c. - Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da danni causati alla Agenzia ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali consorziati, con modalità da concordare con l'Agenzia.



Art. 38 - Penali

1° c. - Al Gestore saranno applicate le penali previste dal presente articolo:

in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti

in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di prodotto e di servizi

2° c. - Le penali applicabili con riferimento a ciascuna area ed a ciascun fattore di qualità sono contenute nel Disciplinare Tecnico.

Art. 39 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

1° c. - In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, la Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore medesimo.

2° c. - L'Agenzia potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di cui all'art. 23 per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.



3° c. - Ove il Gestore non rispetti i tempi massimi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico, l'Agenzia di Ambito ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria. La stessa procedura potrà essere utilizzata in caso di difetti nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi dopo il riempimento degli scavi, qualora lo stato delle suddette opere, prima degli interventi di ripristino, fosse stato svolto a regola d'arte.

4° c. - La sostituzione del Gestore nei casi previsti dai comma che precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale la Agenzia contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 40 - Risoluzione del contratto

1°c. - La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.



2° c. - Qualora il Gestore sia interessato da modificazioni della propria persona giuridica, derivanti da scorporo di ramo d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio idrico integrato fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione, salvo proroghe di legge. L'autorizzazione si ha per rilasciata se l'Agenzia non esprime alcuna determinazione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione sopra indicata.

3° c. - In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistano cause di forza maggiore, la Agenzia potrà decidere la risoluzione della Convenzione.

4° c. - Costituisce clausola risolutiva espressa e costituirà pertanto motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. l' interruzione totale del servizio



Parma, strada S. Margherita 6/A.

Art. 42 - Clausola compromissoria

1° c. - Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione - saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Parma, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

2° c. - Il Collegio Arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt. 806 e segg. c.p.c

AGENZIA DI AMBITO

SILVANO ATTOLINI


AMPS S.P.A.

Dr. ANDREA ALLODI



DELEGATI:

- A) TERRITORIO
- B) PIANO D'AMBITO TRANSITORIO
- B.1) TABELLE SISTEMA TARIFFARIO
- C) ELENCO BENI



- D) ELENCO IMPIANTI DI DEPURAZIONE CHE EFFETTUANO TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI
- E) DISCIPLINARE TECNICO
- F) CARTA DEL SERVIZIO



ALLEGATO "A"

TERRITORIO

- Calestano
- Collecchio
- Corniglio
- Felino
- Fontevivo
- Langhirano
- Lesignano Bagni
- Medesano
- Mezzani
- Monchio
- Montechiarugolo
- Neviano Arduini
- Noceto
- Palanzano
- Parma
- Sala Baganza
- Sorbolo
- Tizzano
- Traversetolo

